SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

549ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1987

(Notturna)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» **(1352)**;

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» **(295)**, d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori;

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» **(1152)**, d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori;

«Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi» **(1420)**, d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1352, con il seguente titolo: «Stato giuridico dei ricercatori universitari, norme sui concorsi e per il riequilibrio della docenza»:

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione* 4 e *passim*
VALENZA *(PCI)* ..... 4 e *passim*
PIERALLI *(PCI)* 5
SCOPPOLA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 5 e *passim*
PANIGAZZI *(PSI)* ..... 5 e *passim*
ULIANICH *(Sin. Ind.)* ..... 6 e *passim*
CALÌ *(PCI)* ..... 10 e *passim*
BOMPIANI *(DC)* 10
GARIBALDI *(PSI)* 11, 22, 24
LIPARI *(DC)* 14
CALICE *(PCI)* 18
COVI *(PRI)* 21
PUPPI *(PCI)* 21, 32
POZZO *(MSI-DN)* 22, 26, 27
MARCHIO *(MSI-DN)* 24
* SPITELLA *(DC)* 31, 38
* MAFFIOLETTI *(PCI)* 38

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 39
PETRARA *(PCI)* 39
DI CORATO *(PCI)* 39

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 39

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21,15*).

Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 7 maggio 1986.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Avellone, Campus, Carli, Carta, Cartia, Castelli, Conti Persini, Damagio, De Cataldo, De Vito, Fabbri, Finocchiaro, Gallo, Giacometti, Gusso, Kessler, Jannelli, Malagodi, Mascaro, Melandri, Mondo, Pastorino, Santonastaso, Toros, Triglia, Pagani Maurizio.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Gianotti, Giust, Masciadri, Mezzapesa, Mitterdorfer, Palumbo, Pollidoro, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; Fallucchi, negli Stati Uniti, per attività della Sottocommissione cooperazione in materia di difesa dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Giacchè, in Spagna, per attività della Commissione scientifica dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352);

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori;

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori;

«Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi» (1420), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1352, con il seguente titolo: «Stato giuridico dei ricercatori universitari, norme sui concorsi e per il riequilibrio della docenza»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1352, 295, 1152 e 1420.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1352, nel testo proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(*Attività di servizio e trattamento economico*)

1. L'attività di servizio per la partecipazione ai programmi di ricerca è fissata dalla giunta di dipartimento o dal consiglio di istituto, secondo le specifiche esigenze dei dipartimenti od istituti medesimi.

2. Il trattamento economico dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma è quello stabilito dall'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni.

3. Il trattamento economico dei ricercatori confermati è quello stabilito dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni. Il trattamento economico nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo definito è pari al 50 per cento del trattamento economico globale previsto per il regime di impegno a tempo pieno.

4. La progressione economica dei ricercatori confermati non può comunque prevedere più di quattro scatti biennali di anzianità.

Ricordo che su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Trattamento economico)».

11.1 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla giunta» *con le altre:* «dal consiglio».

11.2 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Sostituire i commi 2, 3 e 4, con il seguente:

«2. Il trattamento economico del ricercatore-docente in formazione è pari alla metà della retribuzione iniziale del professore associato a tempo pieno».

11.3 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il trattamento economico dei ricercatori, fino al superamento del giudizio di conferma, è pari alla metà della retribuzione iniziale del professore associato a tempo pieno».

11.4 SAPORITO, FIMOGNARI, RIGGIO, PINTO Michele, D'AMELIO, DAMAGIO, FERRARA Nicola, MASCARO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3. Il trattamento economico dei ricercatori confermati è pari al settanta per cento della retribuzione iniziale del professore associato a tempo pieno».

11.5 SAPORITO, FIMOGNARI, RIGGIO, PINTO Michele, D'AMELIO, DAMAGIO, FERRARA Nicola, MASCARO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per i ricercatori confermati a tempo pieno la misura del trattamento economico così stabilita è maggiorata del 45 per cento».

11.6 IL GOVERNO

Ricordo che nella seduta pomeridiana sono stati votati gli emendamenti 11.1 e 11.4 e che sull'emendamento 11.5, ritirato dai presentatori e fatto proprio dal senatore Calì, il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

Ricordo altresì che su questo emendamento parere contrario è stato espresso dalla Commissione bilancio per mancanza di copertura.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, proprio in relazione a questa sua ultima precisazione, vorrei far presente che qualora l'emendamento 11.5 fosse approvato, non essendoci copertura finanziaria, si rischierebbe di bloccare il provvedimento.

PRESIDENTE. Come l'onorevole Ministro ha precisato, non c'è copertura; di qui il parere contrario della Commissione bilancio. L'Assemblea votando ne terrà conto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.5.

VALENZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZA. Signor Presidente, non riprenderò le argomentazioni che ho già sviluppato in occasione del precedente emendamento 11.4; mi limito a fare una considerazione sulla copertura.

La copertura per l'anno 1987, con 8 miliardi, certamente non ci può essere, però il 1988 già presenta uno stanziamento di 50 miliardi ed il 1989 di 65 miliardi. Non ho fatto un calcolo preciso, ma penso che queste cifre possano rappresentare una copertura sufficiente, quindi vorrei distinguere la situazione di questo anno da quella degli anni successivi.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ma se l'emendamento viene approvato, la copertura per questo anno comunque non c'è.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, poi ritirato dal presentatore e fatto proprio dal senatore Calì.

Non è approvato.

PIERALLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(*Mobilità*)

1. I ricercatori, su loro richiesta e con delibera della giunta del dipartimento o del consiglio dell'istituto cui afferiscono, possono svolgere attività di studio per un periodo complessivamente non superiore a due anni presso università o istituti di ricerca italiani, esteri ed internazionali.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «della giunta» *con le altre:* «del consiglio».

12.1 VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VALENZA. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. A questo punto, come preannunciato nella seduta pomeridiana, il senatore Panigazzi dovrebbe illustrare l'emendamento 7.9 che è stato trasferito in sede di articolo 12 con il numero 12.2.

PANIGAZZI. Signor Presidente, non ritengo necessario illustrare l'emendamento poichè l'ho già fatto in precedenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 12.1, esprimo parere contrario, in quanto — e già ho manifestato tale avviso in altra occasione — mi sembra inopportuno trasferire ad organi più ampi, come è il Consiglio di dipartimento, decisioni che hanno contenuti assai limitati e di carattere amministrativo concreto.

Circa l'emendamento del senatore Panigazzi ed altri, che ho accolto nella sostanza, devo far notare che esso non va collocato in questo articolo, ma all'articolo 23, che si riferisce alla possibilità concessa ai professori ordinari e associati di dedicarsi per un determinato periodo esclusivamente alla ricerca. Analogamente, anche ai ricercatori si dà la stessa possibilità, ma l'emendamento va collocato in quella sede e in quel contesto.

PRESIDENTE. Prego, allora, il senatore Panigazzi di dirci se conviene con la proposta del relatore.

PANIGAZZI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento 7.9 verrà esaminato successivamente in sede di articolo 23.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 12.1.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Valenza e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(*Congedi, aspettative e disciplina*)

1. Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le norme previste per i professori universitari di ruolo in quanto compatibili.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola: «aspettative» *inserire l'altra*: «, incompatibilità».

13.1 VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ULIANICH. Signor Presidente, l'emendamento tende ad inserire al comma 1 dell'articolo 13 un aspetto che è sfuggito. Infatti in tale articolo è detto: «Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari...», ma si dovrebbero inserire quelle incompatibilità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 anche per i docenti universitari.

Vale a dire — e cito un caso — se un ricercatore divenisse parlamentare, stando al comma 1 dell'articolo 13, potrebbe nello stesso tempo esplicare la funzione di ricercatore. Mi sembra, dunque, che la nostra proposta vada nel senso di una unificazione delle incompatibilità che riguardi tutti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 13.1 non è, a mio avviso, necessario. Infatti, l'articolo 10 del disegno di legge, poc'anzi approvato, disciplina già le incompatibilità, stabilendo, al quarto comma, che: «Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompabitilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382». L'emendamento 13.1 è pertanto ripetitivo di una norma che già esiste.

PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti dell'emendamento 13.1 se, udito il parere del relatore, intendano mantenere l'emendamento.

ULIANICH. Devo dire, signor Presidente, che anche il termine: «aspettative», contenuto nell'articolo 13, è presente nel quarto comma dell'articolo 10. A questo punto, dunque, stando al parere del relatore, si dovrebbe eliminare anche tale termine.

SCOPPOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA, *relatore*. Il quarto comma dell'articolo 10 si riferisce all'aspettativa obbligatoria; pertanto, il richiamo generico alla disciplina delle aspettative per ragioni di famiglia o per altri motivi mi sembra valido. Infatti, l'aspettativa obbligatoria di cui al

quarto comma dell'articolo 10 è quella prevista per i parlamentari; non vorrei quindi che sopprimendo il termine «aspettative» all'articolo 13 venissero esclusi altri tipi di aspettativa, come ad esempio quella per ragioni di famiglia, per i quali è utile il riferimento contenuto nell'articolo 13.

Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 13.1 per motivi tecnici.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione.* Le motivazioni esposte dal senatore Scoppola sono di tale evidenza che ritengo che il senatore Ulianich non mancherà di prenderle in considerazione.

ULIANICH. Prendo atto del parere espresso dal relatore e ritiro, pertanto, l'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(*Trasferimento dei ricercatori universitari*)

1. Fino all'adozione della pianta organica di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito il trasferimento dei ricercatori da una facoltà all'altra di una stessa università, per il medesimo gruppo disciplinare, su deliberazione del senato accademico, d'intesa con gli interessati e con le facoltà tra le quali si opera il trasferimento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(*Trasferimento dei ricercatori universitari*)

1. I ricercatori confermati possono essere trasferiti a domanda nei posti vacanti nelle piante organiche di cui all'articolo 3, comma 1, di altre università, nell'ambito del settore disciplinare per il quale hanno vinto il concorso. Per la procedura di trasferimento si applicano le disposizioni vigenti per i professori universitari di ruolo.

2. Fino all'adozione della pianta organica di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito il trasferimento dei ricercatori da una facoltà all'altra di una stessa università, per il medesimo gruppo disciplinare, su deliberazione del senato accademico, d'intesa con gli interessati e con le facoltà tra le quali si opera il trasferimento.

3. I ricercatori possono altresì, fino all'adozione della pianta organica, essere trasferiti a domanda ad altra facoltà su delibera del consiglio della facoltà medesima purchè in essa il numero complessivo dei ricercatori universitari non superi i 2/3 del numero complessivo dei posti dei professori di prima fascia anche se non ricoperti. Per il trasferimento non è richiesto il nulla osta della facoltà di provenienza».

14.1 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Allo scopo di favorire il riequilibrio disciplinare e territoriale della presenza dei ricercatori confermati provenienti dal ruolo istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è consentito il trasferimento ad altro dipartimento o istituto o facoltà della stessa o di altra università su iniziativa delle strutture scientifiche e didattiche e deliberazione del rettore, previo consenso degli interessati e delle strutture tra le quali si opera il trasferimento, che può essere attuato entro la prima definizione delle piante organiche di ateneo».

14.2 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Invito i presentatori ad illustrarli.

SCOPPOLA, *relatore.* L'emendamento 14.2 sostitutivo dell'articolo 14, vuole disciplinare in maniera organica la materia relativa ai trasferimenti dei ricercatori, che si trovano attualmente, in pratica, nella condizione di non potersi trasferire. Infatti, dopo una prima fase in cui hanno potuto usufruire della possibilità di essere trasferiti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 non prevede possibilità di trasferimento.

Il primo comma dell'emendamento 14.1 contiene, quindi, norme di carattere permanente, in base alle quali per la procedura di trasferimento si applicano ai ricercatori le disposizioni vigenti per i professori universitari di ruolo. Con il secondo comma, invece, è consentito il trasferimento dei ricercatori da una facoltà all'altra di una stessa università per il medesimo gruppo disciplinare, d'intesa con la facoltà medesima.

Infine, il terzo comma dell'emendamento 14.1 prevede una norma transitoria in attesa dell'adozione delle piante organiche; in base a tale norma è consentito essere trasferiti in quelle sedi in cui il numero complessivo dei ricercatori universitari non superi i due terzi di quello dei professori ordinari. Al di sopra di tale rapporto si dà luogo al riassorbimento dei posti di ricercatore quando risultino vacanti. Si tratta, pertanto, di un sistema congegnato in modo da garantire una certa mobilità, evitando al tempo stesso trasferimenti verso sedi sovraffollate. In particolare, si vuole evitare che, come è già avvenuto in passato, siano ulteriomente affollate sedi come Roma e Napoli, attraverso uno svuotamento delle sedi periferiche.

Tale è il senso dell'emendamento 14.1.

ULIANICH. Signor Presidente, per comprendere l'emendamento 14.2 è necessario conoscere il testo dell'articolo 14, di cui esso vorrebbe essere sostitutivo.

L'articolo 14 inizia così «Fino all'adozione della pianta organica di cui all'articolo 3, comma 1...». Andiamo a vedere l'articolo 3, comma 1; esso recita: «Entro due anni dall'approvazione di nuovi ordinamenti didattici, e comunque entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, ...». Quindi l'organico di cui all'articolo 3, comma 1, nella migliore delle ipotesi dovrebbe essere definito entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge.

Questo è un linguaggio camuffato, signor Presidente; come quando nelle leggi troviamo «in attesa di», cioè il rinvio alla speranza di un futuro diverso. Noi che non crediamo a queste attese, che molto spesso sono risultate infondate, vane — è semplicemente una dizione che si usa per non affrontare i problemi — abbiamo proposto che «Allo scopo di favorire il riequilibrio disciplinare e territoriale della presenza dei ricercatori confermati provenienti dal ruolo istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è consentito il trasferimento ad altro dipartimento...». Ciò vuol dire che noi proponiamo di abolire la dizione di cui all'inizio dell'articolo 14 «Fino all'adozione della pianta organica...»: questo è il punto nodale.

Per quale motivo abbiamo proposto questo emendamento? Perchè, come tutti sanno, l'attuale dislocazione dei ricercatori e dei ricercatori confermati non ha obbedito ad alcuna programmazione; i ricercatori e i ricercatori confermati sono cresciuti in modo selvaggio, tanto è vero che vi sono discipline, talune delle quali complementari, alle quali sono preposti addirittura 100, 120, 150 ricercatori confermati. Qual è il senso di simili numeri per discipline che sono insegnate — per usare un termine ormai invecchiato — in maniera complementare? L'emendamento da noi presentato vuole favorire — è questo il criterio al quale i trasferimenti dovrebbero essere sottoposti — il riequilibrio della presenza dei ricercatori sia all'interno delle discipline, sia tenuto conto della dislocazione presso le diverse università.

Mi pare dunque che il fine che ci proponiamo non possa non essere condiviso. Insistiamo quindi perchè l'emendamento che abbiamo presentato ragionevolmente sostituisca la dizione dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, giustamente il senatore Ulianich ha sottolineato la crescita selvaggia del numero dei ricercatori, selvaggia nel senso che non è stata guidata da alcuna programmazione. È evidente che questa crescita selvaggia è stata una conseguenza dei meccanismi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, il quale prevedeva che, con un semplice giudizio di idoneità, i ricercatori fossero messi in ruolo restando nella sede dove prestavano servizio. Perciò nessun Governo e nessun Ministero poteva programmare, dato

quel meccanismo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, la distribuzione dei ricercatori nelle diverse sedi e discipline.

Chiarito questo punto, voglio sottolineare che l'emendamento 14.2 proposto dai senatori Berlinguer, Valenza, Puppi e Ulianich non soddisfa l'esigenza di riequilibrio, perchè non introduce alcun criterio. Basterà che il ricercatore riesca ad ottenere — e sappiamo in quanti modi lo si può ottenere — il consenso della sede di provenienza e quello della sede di arrivo, perchè egli possa andare da una sede spopolata, in cui i ricercatori sono già pochi, ad una sede sovraffollata. Insomma non si introduce nessun criterio che garantisca che questa norma non sia un ulteriore elemento di drenaggio dalle piccole sedi verso le grandi sedi. Viceversa nel comma secondo e soprattutto nel terzo dell'emendamento 14.1 si è inserito un criterio di riferimento. Quindi mi sembra che all'esigenza prospettata possa meglio far fronte il testo da me proposto.

Per quanto riguarda il primo comma, esso è legato a una istituzione di piante organiche che è ancora lontana nel tempo, ma poichè sappiamo che i tempi di modifica delle nostre leggi sono di gran lunga superiori normalmente ai quattro anni, ai quali qui si fa riferimento, credo sia opportuno sin da ora prevedere una norma a regime per il trasferimento dei ricercatori.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Condivido le considerazioni del relatore sia sul merito dell'emendamento 14.1, sia sul fatto che sostanzialmente quella parte di considerazioni positive espresse dall'emendamento 14.2 è meglio recepita e trattata dall'emendamento 14.1. Pertanto esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.1 e parere contrario sull'emendamento 14.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, vorrei semplicemente dire, oltre al nostro voto negativo sull'emendamento 14.1, che il criterio a cui il senatore Scoppola faceva riferimento e che ritiene di non aver trovato all'interno del nostro emendamento 14.2 è dato proprio dalle prime parole: «Allo scopo di favorire il riequilibrio disciplinare e territoriale»; vale a dire, quando non siano i trasferimenti ossequienti a tale criterio, essi non dovrebbero avvenire. Questo è un italiano — mi pare — univoco.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

A seguito della votazione testè effettuata, l'emendamento 14.2 è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(*Ricercatori medici*)

1. I ricercatori medici che esplicano attività assistenziale assumono i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, ed i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del Servizio sanitario nazionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla corrispondenza funzionale, l'attribuzione della qualifica superiore e l'impegno orario del relativo rapporto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

15.1 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH, CALÌ

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. I ricercatori medici che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo

8 sono collocati nel ruolo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, per l'espletamento di attività assistenziali.

3. Gli specializzandi in Medicina e Chirurgia che fruiscono delle borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di borse di studio riconosciute dalle Università sono tenuti, ove operino nei reparti clinici delle Università, alla graduale assunzione delle funzioni assistenziali connesse alla qualifica di assistente medico in formazione delle USL di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

4. L'utilizzazione degli stessi in compiti assistenziali comporta un impegno a tempo pieno per lo svolgimento delle attività mediche nelle strutture presso le quali si svolge la formazione e, ove spetti, l'attribuzione della integrazione di cui al comma 1 ridotta di un importo pari ad un terzo.

5. Le borse di studio e l'integrazione non costituiscono ad alcun titolo elementi costitutivi di rapporto di impiego.

6. Le Università che utilizzano gli specializzandi in compiti assistenziali sono tenute alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla responsabilità civile derivante dall'attività dagli stessi svolta».

15.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CALÌ. Signor Presidente, noi abbiamo meditato sulle motivazioni che avevano indotto il nostro Gruppo a presentare un emendamento soppressivo di questo articolo. Abbiamo quindi considerato che l'articolo 15 della Commissione ha dei contenuti che possono essere interamente condivisi, tenuto conto anche del fatto che i ricercatori che operano nelle facoltà di medicina e chirurgia hanno sempre dato, danno e daranno un contributo prezioso nello svolgimento delle attività assistenziali.

Per questo motivo noi ritiriamo il nostro emendamento soppressivo.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei dire molto brevemente che le stesse ragioni, che hanno spinto i senatori Valenza, Berlinguer ed altri a presentare l'emendamento 15.1, sono quelle che ci hanno spinto a presentare l'emendamento 15.2, il quale, proprio per far fronte a queste esigenze di assistenza medica nelle cliniche universitarie, tende a utilizzare al meglio, per quello che oggi è possibile in attesa della nuova legge sulle scuole di specializzazione, gli specializzandi attuali.

BOMPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, credo debba essere sottolineata la portata di questo emendamento in senso altamente positivo e mi compiaccio con il relatore e con il Governo per aver voluto introdurre questa normativa.

Non solo vi è l'esigenza di mantenere, in qualche modo, la possibilità per coloro che si sono indirizzati verso gli studi medici, anche dopo molti anni di attività, di svolgere quanto meno una parte assistenziale così ampia e delicata come quella svolta dalla facoltà di medicina, ma vi è anche l'esigenza di venire incontro alle necessità delle «strutture», che soffrirebbero gravemente se venissero private di un potenziale di assistenti, che si è già nel tempo allenato e formato.

Circa le norme delle scuole di specializzazione, è chiaro che vi è l'auspicio che si passi al più presto possibile anche all'esame dell'apposito disegno di legge. Tuttavia, nel frattempo, poichè già vi sono ed operano, nelle cliniche universitarie e nelle strutture universitarie, degli specializzandi che godono di borse di studio, è anche utile che essi abbiano la piena potenzialità di lavoro e quindi vengano considerati alla stregua di personale in formazione con tutto rispetto per i loro doveri professionali. In questo senso vanno anche le norme relative alla copertura degli oneri previdenziali e assicurativi che, altrimenti, impedirebbero la loro

operatività per un allenamento a tempo pieno nell'ambito delle strutture.

Credo che questo mio intervento possa anche valere come dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento proposto.

CALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALÌ. Anche noi siamo orientati ad approvare l'emendamento del relatore.

Vorremmo però sottolineare due piccole imprecisioni e chiediamo se il relatore è disponibile a modificarle. Al terzo comma, laddove si dice: «Gli specializzandi in Medicina e Chirurgia», si presuppone l'esistenza, con questa espressione, di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia che nella realtà non esiste. Esistono invece varie discipline, per cui sarebbe forse più opportuno dire: «Gli specializzandi in una delle discipline delle facoltà medico-chirurgiche».

Inoltre, al settimo rigo si legge «reparti clinici»: nell'accezione comune del termine i reparti clinici sono quelli con posti-letto. Poichè invece dovrebbero godere di questo beneficio anche gli specializzandi che operano in strutture non provviste di posti-letto, userei l'espressione «reparti assistenziali» che è molto estensiva e non dà adito a dubbi o perplessità.

PRESIDENTE. Prego il relatore di volersi esprimere in merito alle proposte del senatore Calì.

SCOPPOLA, *relatore*. Accoglierei questi due suggerimenti del senatore Calì, al quale sono grato perchè la sua formulazione migliora il testo da me proposto.

PRESIDENTE. Le proposte di modifica del senatore Calì sono quindi le seguenti: al terzo comma dell'emendamento 15.2 sostituire le parole «Gli specializzandi in Medicina e Chirurgia» con le parole «Gli specializzandi in una delle discipline delle facoltà medico-chirurgiche».

Al settimo rigo del terzo comma dell'emendamento 15.2 sostituire la parola «clinici» con la parola «assistenziali».

SCOPPOLA, *relatore*. Non ho capito, però, perchè si dice «delle facoltà medico-chirurgiche», dal momento che vi è una sola facoltà di medicina. Bisogna quindi usare l'espressione «della facoltà di medicina e chirurgia», altrimenti si introduce un elemento di ambiguità.

PRESIDENTE. L'inizio del terzo comma dovrebbe essere così formulato: «Gli specializzandi in una delle discipline della facoltà di Medicina».

SCOPPOLA, *relatore*. Per quanto riguarda l'introduzione del termine «assistenziali» vi è poi un problema di coordinamento poichè vi è una ripetizione, in quanto al rigo successivo si dice «funzioni assistenziali». Dovremo trovare un aggiustamento linguistico in sede di coordinamento onde evitare questa ripetizione.

CALÌ. Senatore Scoppola, basta togliere la parola: «assistenziali» dopo la parola «funzioni», perchè si capisce che sono assistenziali.

PRESIDENTE. Dunque, secondo la proposta del senatore Calì, al settimo rigo bisogna sostituire le parole: «ove operino nei reparti clinici delle università» con le altre: «ove operino nei reparti assistenziali delle università», e successivamente sopprimere il termine «assistenziali» là dove recita: «alla graduale assunzione delle funzioni assistenziali connesse alla qualifica dell'assistente medico».

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, lo spirito non è questo, perchè la dizione «reparti assistenziali» è una dizione atecnica. Nelle cliniche universitarie, negli ospedali gestiti dalle università si parla di reparti clinici; parlare di reparti assistenziali è una locuzione corrente, se vogliamo, ma non fa parte, per ciò che mi risulta, del modo e del linguaggio tecnico relativo alla materia. Il reparto clinico è per definizione un reparto di prestazio-

ni, di diagnosi e di cura, contrariamente ai servizi che sono di supporto esclusivamente diagnostico.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, mi pare che il senatore Garibaldi insista nel mantenimento del testo così com'è ed escluda la seconda modifica proposta all'emendamento, cioè quella tendente a sopprimere il termine «assistenziali». Vi è da dire però che il senatore Bompiani accennava ad una dizione più ampia, comprensiva dell'esigenza prospettata dal senatore Calì il quale proponeva la dizione «reparti assistenziali». Il senatore Garibaldi ritiene che questa espressione non abbia precedenti nè riferimenti precisi. Io proporrei di lasciare il testo così com'è, salvo vedere in sede di coordinamento se vi sarà la possibilità di un aggiustamento, perchè non vorrei che ora introducessimo una dizione che non ha riscontro nel nostro sistema. Quindi lascerei sia le parole: «ove operino nei reparti clinici delle università» sia le parole: «funzioni assistenziali».

PRESIDENTE. Dunque, la prima proposta di modifica del senatore Calì si intende accolta dal relatore, proponente dell'emendamento, invece la seconda e la terza proposta non sono accolte salvo eventuali variazioni in sede di coordinamento. Quindi il testo resta nella dizione attuale, salvo che il terzo comma inizia in questo modo: «Gli specializzandi in una delle discipline della facoltà di Medicina».

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il parere del relatore e sono favorevole quindi all'emendamento 15.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(*Norme concernenti i ricercatori universitari provenienti dal ruolo istituito dal decreto presidenziale n. 382 del 1980*)

1. Ai ricercatori universitari provenienti dal ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) sono sottoposti al giudizio di conferma secondo le modalità previste dal predetto decreto presidenziale;

b) mantengono il trattamento economico e la progressione di carriera in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) indicano, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge e nell'ambito della facoltà cui appartengono, il dipartimento od istituto al quale intendono afferire.

2. Salvo quanto stabilito al comma 3, ai ricercatori universitari indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Essi sono collocati in soprannumero nel ruolo istituito dall'articolo 1 qualora, se già confermati all'entrata in vigore della presente legge, non vincano un concorso a posti di professore universitario di ruolo nel periodo entro il quale saranno espletati i primi tre concorsi a posti di professore associato, banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge per i raggruppamenti disciplinari corrispondenti a quello di appartenenza; se ancora non confermati, il collocamento in soprannumero è disposto dopo l'espletamento dei primi tre concorsi banditi successivamente al superamento del giudizio di conferma.

3. I ricercatori universitari indicati nel comma 1 possono richiedere in ogni mo-

mento il collocamento in altro ruolo, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 8.

4. Fermo quanto disposto all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 477, ai ricercatori universitari indicati al comma 1 del presente articolo possono essere conferite supplenze nei corsi di laurea e nelle scuole dirette a fini speciali fino all'espletamento del primo concorso a posti di professore associato, per lo stesso raggruppamento disciplinare, bandito successivamente al conferimento della supplenza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. I ricercatori universitari provenienti dal ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo istituito ai sensi dell'articolo 1. Ad essi si applicano le seguenti disposizioni:».

16.11 IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «ed in servizio», *inserire le altre*: «o aventi titolo alla immissione in servizio».

16.1 LIPARI

Al comma 1, dopo le parole: «in servizio», *inserire le altre*: «o che abbiano superato il giudizio di idoneità e siano in attesa di nomina».

16.4 IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole*: «di conferma», *inserire le altre*: «nei casi e».

16.3 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

«*b*) godono di un trattamento economico pari al 70 per cento del corrispondente trattamento dei professori associati con riferimento al regime di impegno per il quale hanno optato. Il rapporto fra il trattamento economico per il regime a tempo pieno e quello a tempo definito è uguale a quello in vigore per i professori universitari di ruolo. L'impegno è a tempo pieno o a tempo definito secondo le norme e gli obblighi previsti dagli articoli 7, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni».

16.6 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Alla lettera c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e sono inquadrati a domanda secondo i gruppi di disciplina in vigore per i professori associati».

16.7 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Sopprimere il comma 2.

16.8 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Al comma 2, sostituire le parole: «in soprannumero», *con le altre*: «in posizione di soprannumero non riassorbibile».

16.5 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 8» *con le altre*: «all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni».

16.9 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Sopprimere il comma 4.

16.2 IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere le parole da: «fino all'espletamento» *sino alla fine del comma.*

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La supplenza per l'insegnamento di una disciplina del gruppo di afferenza non può essere conferita allo stesso ricercatore per più di due anni consecutivi».

16.10 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI

Avverto che l'emendamento 16.5 è stato ritirato. Avverto altresì che l'eventuale approvazione dell'emendamento 16.11 precluderebbe gli emendamenti 16.4 e 16.1, a meno che il relatore non intenda trasformare il suo emendamento 16.4 in subemendamento; e lo stesso vale per l'emendamento 16.1 del senatore Lipari.

SCOPPOLA, *relatore*. Il mio emendamento e quello del senatore Lipari sono l'uno preclusivo dell'altro, ma solo questi due emendamenti e non altri.

PRESIDENTE. Ripeto che l'approvazione eventuale dell'emendamento 16.11 precluderebbe gli emendamenti 16.1 e 16.4 a meno che i proponenti non ritengano di trasformarli in subemendamenti all'emendamento 16.11.

SCOPPOLA, *relatore*. Sono d'accordo nel trasformare l'emendamento 16.4 in subemendamento al 16.11.

LIPARI. Sono d'accordo anch'io per quanto riguarda il mio emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

SCOPPOLA, *relatore*. L'emendamento 16.11 ha un valore puramente formale, tende ad un chiarimento ed a eliminare un possibile equivoco. Si è voluto chiarire che i ricercatori universitari attuali, ossia quelli per i quali è stato applicato l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, sono inseriti nell'unico ruolo dei ricercatori universitari; siccome non è stato mai detto questo in tutto il testo è sembrato opportuno dirlo chiaramente ad evitare ogni equivoco interpretativo.

L'emendamento 16.1 del senatore Lipari e l'emendamento 16.4, da me presentato, in altra forma, hanno invece un obiettivo diverso. Risulta che ci sono alcuni casi di ricercatori che hanno vinto il concorso e sono in attesa di nomina. È evidente allora che queste disposizioni si devono riferire non solo a coloro che già sono in ruolo ma anche a coloro che hanno superato il concorso e sono in attesa della nomina in ruolo. La dizione da me suggerita mi sembra più comprensiva e tecnicamente più esatta; comunque, per la scelta fra il mio e l'emendamento del senatore Lipari, mi rimetto al giudizio dell'Assemblea.

L'emendamento 16.3 tende a chiarire che devono sostenere il giudizio di conferma coloro ai quali era richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 perchè, come è noto, questo decreto prevedeva, con il superamento del giudizio di idoneità, la nomina già in posizione di ricercatore confermato. Si deve naturalmente rispettare un diritto quesito e l'emendamento tende a questo scopo.

LIPARI. Mi riconosco nelle dichiarazioni del relatore: è uguale per me se verrà approvato il mio emendamento o quello del relatore, il 16.4. L'importante è che non si faccia esclusivo riferimento a coloro che oggi sono in servizio, ma si estenda la tutela anche a quei soggetti che comunque hanno superato il giudizio di idoneità, quali ad esempio coloro che, avendo ritenuto di non dover esercitare l'alternativa relativa all'esercizio della professione o all'esercizio dell'attività di ricercatore, non hanno accettato la nomina e che sono quindi ancora in una situazione di pendenza.

PRESIDENTE. Senatore Lipari, ritiene di mantenere il suo emendamento o aderisce al subemendamento del relatore, già emendamento 16.4?

LIPARI. Mi riconosco anche nell'emendamento del relatore, quindi posso ritirare il mio 16.1.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole relatore che l'emendamento 16.4 risulta trasformato in subemendamento 16.11/1.

VALENZA. L'emendamento 16.6 è stato illustrato in occasione degli emendamenti all'articolo 11 presentati dal collega Saporito e fatti nostri dal senatore Calì. Ho detto che non si tratta di alcuna impostazione demagogica, ma di rendere giustizia a una

categoria che tanti meriti ha accumulato per il funzionamento dell'università italiana, una categoria a cui spetta un trattamento economico dignitoso, che invece oggi è al di sotto del minimo vitale. Abbiamo quindi proposto l'aggancio al 70 per cento del trattamento dei professori associati a tempo pieno, con ciò intendendo avvicinare le condizioni normative, economiche e di rappresentanza dei ricercatori a quelle delle fasce alte della docenza, evitando che si creino delle divaricazioni gerarchiche fra chi lavora nell'università.

Quello che sembra un «fantasma» e che preoccupa il relatore e la maggioranza, cioè il riconoscere funzioni e ruolo docenti ai ricercatori confermati, non ci spaventa, perchè nel nostro disegno si tratta di una figura che va ad esaurimento, che non si rialimenta. Consideriamo che ciò sia una presa d'atto della fine di una storia, di una vicenda che non deve continuare: bisogna prospettare un'università «a regime» che si articoli diversamente, con una fascia di reclutamento di un vivaio per l'università accanto ad una fascia di ordinari e di associati, che costituiscono la docenza.

Si tratta dunque di una strategia limpida, rispetto alla quale davvero l'accusa di demagogia non può sussistere, perchè con la nostra proposta non abbiamo sposato le tesi del riconoscimento *ope legis* o di una qualche sanatoria che costituisca l'istituzionalizzazione della terza fascia docente.

A tale richiesta proveniente da alcuni ambienti di ricercatori abbiamo risposto con una alternativa, con una proposta diversa che si inquadra in un disegno di sviluppo, di qualificazione e di riequilibrio dell'università italiana. Non esiste alcuna demagogia: si tratta invece di rendere giustizia ad una importante componente della vita universitaria, per cui agganciare la retribuzione dei ricercatori al 70 per cento del trattamento dei professori associati significa una cosa che non solo non temiamo ma che, nella nostra logica, vogliamo si determini, e cioè un avvicinamento — nei diritti e nelle condizioni — tra tutti coloro che lavorano per la ricerca scientifica, la formazione e la didattica nell'università.

A conti fatti, si tratta di aumenti che porterebbero a circa 1.700.000 lire la retribuzione dei ricercatori a tempo pieno, cui sono affidati compiti così delicati, nel momento in cui la docenza — avendo ottenuto l'inquadramento nella dirigenza — ha fatto un balzo in avanti, legittimo e meritato, per quanto attiene alla retribuzione.

Ribadiamo di essere contro le gerarchie, i divari, le distanze tra le diverse componenti della funzione docente, che vorremmo vedere più vicine, convergenti e unite nello sforzo di riforma e di rinnovamento dell'università italiana.

Sono questi i motivi per i quali facciamo appello al Senato, affinchè si corrisponda a tale attesa, non per banali rivendicazioni corporative, ma per un'esigenza di giustizia e anche di reimpegno nel lavoro da parte dei ricercatori, eliminando gli elementi di demotivazione presenti nel disegno di legge della maggioranza.

Rinnovo quindi l'appello all'Assemblea affinchè voti in senso favorevole a questo emendamento. Fra l'altro ho precisato che, se la copertura manca per il 1987, essa è invece più o meno adeguata per il biennio 1988-89.

I restanti emendamenti si illustrano da sè. Ritiriamo, infine, l'emendamento 16.10, in quanto ricompreso nell'emendamento 7.4.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

SCOPPOLA, *relatore*. L'emendamento 16.2 da me presentato nasce dal fatto che la materia trattata nel comma 4 è già contenuta in altro articolo, quello che si riferisce, appunto, alle supplenze dei ricercatori universitari.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SCOPPOLA, *relatore.* Con l'emendamento 16.6 si propone — riferendosi l'articolo 16 ai ricercatori che provengono dall'attuale ruolo dei ricercatori — un trattamento economico pari al 70 per cento del corrispondente trattamento dei professori associati, che era stato già proposto e respinto in un precedente articolo per i nuovi ricercatori.

Ora, è vero che l'articolo 11 riguardava il trattamento economico in genere per il ruolo dei ricercatori, mentre l'articolo 16 si riferisce al vecchio ruolo. Tuttavia, poichè abbiamo appena approvato una norma che stabilisce che i vecchi ricercatori entrano nel medesimo ruolo, ritengo che vi sia ormai una preclusione, se non formale, almeno sostanziale, poichè andremmo a decidere in contrasto con quanto abbiamo già deliberato.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, può anche darsi che vi sia, come lei afferma, una preclusione politica, ma non vi è una preclusione formale. Quindi la Presidenza metterà ai voti l'emendamento.

SCOPPOLA, *relatore.* Prendo atto di questa decisione della Presidenza. Resta comunque, a mio giudizio, una preclusione di merito nella scelta che il Senato ha già compiuto. Infatti, se il ruolo è unico e se si è rifiutato a regime un trattamento agganciato a quello dei professori associati, è evidente che non si può concederlo a coloro che provengono dal ruolo *ex* articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. In ogni caso, a prescindere da questa ragione, valgono tutte le considerazioni che sono state già esposte in particolare dal Governo e che hanno portato poco fa a respingere l'emendamento presentato all'articolo 11.

Devo chiarire, per quanto concerne la lettera *b*) dell'articolo 16 che, a seguito dell'approvazione della precedente norma sul tempo pieno e sull'indennità aggiuntiva ad esso relativa, dobbiamo inserire alcune parole. Presento pertanto il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «Con la maggiorazione prevista dall'articolo 11 per i ricercatori confermati a tempo pieno».

16.12 IL RELATORE

In caso contrario, il puro e semplice richiamo alla normativa precedente escluderebbe, per questi, l'applicazione del trattamento relativo al tempo pieno. Per questo presento l'emendamento integrativo del primo comma dell'articolo 16, di cui ho dato lettura: in tal modo infatti è chiaro che la conferma del trattamento precedente non esclude i benefici previsti per il tempo pieno.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.6, esprimo dunque parere contrario.

L'emendamento 16.7 dovrebbe, a mio avviso, essere ritirato, dato che i presentatori hanno già ritirato e trasformato in ordine del giorno un emendamento di analogo tenore proposto all'articolo 2. Si è riconosciuta infatti l'opportunità che la modifica dei gruppi disciplinari avvenga non per legge ma sulla base di un invito rivolto al Ministro che sentirà il competente organo ministeriale, vale a dire il CUN.

VALENZA. Ritiriamo l'emendamento 16.7.

SCOPPOLA, *relatore.* Per quanto riguarda l'emendamento 16.8, tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 16, esprimo parere contrario in quanto la norma del secondo comma è parallela e simmetrica rispetto a quella già deliberata per i ricercatori futuri. Si tende infatti a garantire la possibilità di scorrimento nei ruoli dei ricercatori, prevedendo che coloro che non superino il concorso entro un certo periodo siano collocati in posizione di soprannumero, in modo da non costituire un blocco per l'accesso ai ruoli dei nuovi aspiranti. È questa la manovra complessiva che il provvedimento si sforza di attuare e che sarebbe impedita dall'eventuale approvazione dell'emendamento 16.8.

Devo peraltro sottolineare la validità dell'obiezione mossa dal presidente della Commissione istruzione, senatore Valitutti, circa l'espressione «in soprannumero». Si deve

perciò chiarire la volontà dell'Assemblea nel merito: si vuole con questa norma che la collocazione in soprannumero non dia luogo al successivo passaggio a posti non in soprannumero nel caso in cui tali posti si rendano vacanti, ma che la posizione di soprannumero venga comunque mantenuta. Mi chiedo se l'espressione contenuta nel testo non possa dare adito a quelle critiche che il senatore Valitutti aveva già mosso in ordine ad altri emendamenti all'articolo 8, comma 2. Vorrei pertanto richiamare sul problema l'attenzione dei colleghi più esperti in materia amministrativa per trovare un'idonea formulazione per l'emendamento 16.5 di cui prima avevo comunicato il ritiro.

Pregherei pertanto il Presidente di sospendere brevemente la seduta, poichè la formulazione dovrebbe essere tale da chiarire che, anche qualora si rendano vacanti posti nei ruoli ordinari, resta ferma la posizione di soprannumero ed i posti dei ruoli ordinari verranno coperti con i nuovi concorsi. È questo l'intento.

PRESIDENTE. Se ella me lo chiede, senatore Scoppola, non ho alcuna difficoltà a sospendere la seduta per cinque minuti; tuttavia l'emendamento 16.5, come qualsiasi altro, è inserito in una discussione globale.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, il mio intento era quello di chiedere che fosse sospesa la mia precedente decisione di ritirare l'emendamento 16.5, perchè probabilmente esso non può essere ritirato e deve essere mantenuto eventualmente in altra forma.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Scoppola: lei in sostanza ha mantenuto l'emendamento 16.5, lo ha illustrato e nel momento in cui procederemo alla votazione ella potrà ritirarlo o insistere per la votazione, salvo il coordinamento finale.

SCOPPOLA, *relatore*. D'accordo, signor Presidente.

Sono contrario all'emendamento 16.9, che propone un diverso sistema di «svuotamento» del ruolo. Ribadisco il motivo per cui propongo di sopprimere il comma 4, con l'emendamento 16.2: la materia è già trattata in altra parte della legge.

PRESIDENTE. Invito il Ministro della pubblica istruzione a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'emendamento 16.6, condivido le considerazioni del relatore. Osservo inoltre che non vi è riserva di legge per il trattamento economico dei ricercatori, essendo questa materia di trattativa sindacale. Ciò premesso, presento il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera b*), sostituire le parole:* «in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge», *con le altre:* «di cui all'articolo 11, comma 2, con l'aggiunta della maggiorazione ivi prevista per i ricercatori confermati a tempo pieno».

16.13 IL GOVERNO

In quel comma, infatti, che disciplina il trattamento economico dei ricercatori confermati abbiamo fatto correttamente riferimento all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, che disciplina formalmente, dopo la trattativa sindacale, il trattamento economico dei ricercatori.

Quindi, oltre ad essere contraria all'emendamento 16.6, motivo tale parere negativo con queste considerazioni relative alla riserva di competenza della trattativa sindacale per quanto riguarda il trattamento economico base.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti concordo con le valutazioni del relatore. In particolare, anch'io sono in attesa dei chiarimenti relativi all'emendamento 16.5: credo che debba rimanere sostanzialmente la indicazione di quell'emendamento, salvo gli approfondimenti tecnici in corso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono stati dunque presentati due emendamenti

del relatore e del Governo il cui testo è il seguente:

Al comma 1, lettera b*), aggiungere, in fine, le parole:* «Con la maggiorazione prevista dall'articolo 11 per i ricercatori confermati a tempo pieno».

16.12 IL RELATORE

Al comma 1, lettera b*), sostituire le parole:* «in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge», *con le altre:* «di cui all'articolo 11, comma 2, con l'aggiunta della maggiorazione ivi prevista per i ricercatori confermati a tempo pieno».

16.13 IL GOVERNO

Senatore Scoppola, intende mantenere il suo emendamento?

SCOPPOLA, *relatore.* Dal momento che l'emendamento del Ministro risponde alla stessa esigenza, ritiro il mio emendamento 16.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.11/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.11, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.6, presentato dal senatore Valenza e da altri senatori.

Non è approvato.

CALICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.13, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.8, presentato dal senatore Valenza e da altri senatori.

Non è approvato. 011/549

SCOPPOLA, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA, *relatore.* Signor Presidente, vorrei sciogliere la riserva che avevo formulato. Ritengo di non dover ritirare, ma di mantenere l'emendamento 16.5, con questo chiarimento, che intendo rimanga agli atti.

Si vuol chiarire, con questa dizione, che i ricercatori i quali nei termini stabiliti dall'articolo non superano il concorso ad associato passano in soprannumero e rimangono in soprannumero anche se si libera un posto nel ruolo normale: in questo senso, il posto in soprannumero non è riassorbibile nel ruolo normale. Viceversa, il posto in soprannumero si estingue quando coloro che lo ricoprono vanno in pensione.

Pertanto il «non riassorbibile» si riferisce al fatto di non rientrare nel ruolo normale quando si libera un posto nel ruolo normale. Il posto, viceversa, si intende estinto, al termine del servizio di colui che lo occupa.

Pertanto, confermo il mio emendamento e prego l'Assemblea di votarlo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 16.5.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione.* Mi dichiaro d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.9, presentato dal senatore Valenza e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 16.10 è stato ritirato dai proponenti.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Norme concernenti i ricercatori universitari confermati)

1. I ricercatori universitari confermati fanno parte dei consigli di dipartimento e dei centri interdipartimentali; essi partecipano con pieni diritti all'attività di tali organi secondo le norme e i criteri previsti dagli articoli 84, 85 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La stessa normativa si intende estesa agli istituti.

2. I ricercatori universitari confermati fanno parte delle commissioni d'ateneo, dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea e di diploma in numero pari a un quinto dei professori universitari di ruolo e comunque in numero non superiore al 50 per cento degli aventi diritto. Fanno parte inoltre delle commissioni scientifiche di cui all'articolo 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella misura del 25 per cento rispetto alla rappresentanza dei professori universitari di ruolo e comunque in misura non superiore al 50 per cento degli aventi diritto.

3. I rappresentanti dei ricercatori universitari confermati nei consigli di facoltà partecipano all'elezione del rettore in conformità a quanto previsto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'elezione del preside. In attesa della riforma del Consiglio universitario nazionale, la rappresentanza dei ricercatori universitari confermati, prevista dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è elevata da quattro a otto.

4. La corte di disciplina è integrata, per i procedimenti riguardanti i ricercatori universitari confermati, da un componente designato tra i rappresentanti degli stessi al Consiglio universitario nazionale; con la medesima procedura si designa altresì tra gli stessi un membro supplente.

5. Per la partecipazione dei ricercatori universitari confermati a tutti gli altri organi universitari restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tutte le rappresentanze dei ricercatori universitari confermati sono elette dai ricercatori stessi, ivi comprese quelle costituite in seno ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale.

6. Per l'elezione delle rappresentanze dei ricercatori universitari confermati, di cui alla presente legge, l'elettorato passivo spetta agli stessi ricercatori, mentre l'elettorato attivo è esteso agli assistenti del ruolo ad esaurimento».

16.0.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 16.11, la Presidenza ritiene preclusi i commi 1, 2, 3 e 5 di tale emendamento; restano pertanto in vita i commi 4 e 6.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento.

VALENZA. Interverrò molto brevemente. Si tratta di un lungo emendamento, quindi risparmio ai colleghi una esposizione dettagliata.

Voglio solo dire che questo emendamento si colloca nella linea dell'accrescimento della partecipazione della componente dei ricercatori in tutti gli organismi universitari. Alcu-

ne di queste proposte sono già state accolte, mentre altre non sono state accolte. Per questo motivo insistiamo nella votazione.

PRESIDENTE. Prima di procedere, avverto che il senatore Panigazzi, come prospettato nella seduta pomeridiana, ha ripreso il quinto comma, in precedenza ritirato, dell'emendamento 9.3 presentando il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. . . .

1. La corte di disciplina, per i procedimenti riguardanti i ricercatori universitari, è integrata da tre ricercatori scelti tra i rappresentanti degli stessi in seno al CUN.».

16.0.2 PANIGAZZI

PANIGAZZI. Signor Presidente, non insisto per la votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 16.0.1.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, date queste preclusioni, che mi sembrano pienamente fondate, mi rimane da esprimere il parere solo sui commi 4 e 6. Sul comma 4 sono favorevole, come ho già preannunziato, perchè accoglie un'esigenza valida, cioè quella della integrazione della corte di disciplina con un rappresentante dei ricercatori quando tratti materia che attiene ai ricercatori stessi.

Per quanto riguarda il comma 6 non sarei contrario, però mi chiedo se con questo emendamento non si vada a togliere agli assistenti una rappresentanza che il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riconosce loro. Infatti, oggi, sulla base delle norme vigenti, gli assistenti possono far parte degli organismi universitari, quindi si viene a togliere loro l'elettorato passivo. Ora, questo mi sembra punitivo nei confronti degli assistenti. Così come è formulato dunque l'emendamento non può essere accolto, in quanto incide in una situazione di fatto e di diritto già sancita dalla legge.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore. Mi dichiaro pertanto favorevole al comma 4, mentre invito i presentatori del comma 6 a ritirarlo. Comunque mi rimetto all'Assemblea.

CALÌ. Signor Presidente, ritiro il comma 6 dell'emendamento 16.0.1, cui aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 4 dell'emendamento 16.0.1, presentato dal senatore Berlinguer e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(*Norma transitoria*)

1. Nei primi due anni di attuazione della presente legge i limiti di età di cui all'articolo 2, comma 1, sono rispettivamente elevati a 33 ed a 35 anni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nei primi quattro anni di applicazione della presente legge il limite d'età per l'accesso al concorso è elevato a 35 anni.» *e collocare la norma come ultimo comma dell'articolo 2.*

17.3 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI

«*Sostituire l'articolo con il seguente*:

«1. Nei primi due anni di attuazione della presente legge non si applicano i limiti di età di cui all'articolo 2, comma 1».

17.1 IL RELATORE

Sostituire la parola: «due», *con l'altra*: «tre».

17.4 PANIGAZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si prescinde dal limite di età per i candidati che abbiano fatto parte, per almeno 5 anni accademici, delle commissioni di esame universitario nella qualità di cultori della materia».

17.5 MARCHIO, RASTRELLI, MITROTTI, PISTOLESE, POZZO, FINESTRA, MONACO, SIGNORELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno superato il giudizio di idoneità a ricercatore confermato essendo stati ammessi al giudizio stesso con ordinanze di giudici amministrativi, sono inquadrati nel ruolo ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382».

17.2 GARIBALDI, PANIGAZZI

Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti, invito il senatore Covi ad esprimere il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti in esame.

COVI. Signor Presidente, la Commissione bilancio non ha nulla da osservare riguardo all'emendamento 17.5 per quanto di propria competenza, mentre rileva che gli emendamenti 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4, comportano un ampliamento degli oneri finanziari, in quanto il richiamo all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede l'inquadramento dei ricercatori nel ruolo dei professori associati; quindi questo comporterebbe un esubero di spesa. Esprimo pertanto parere contrario, per quanto attiene la competenza della Commissione bilancio, a tutti e tre gli emendamenti, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4, che hanno un unico significato relativo alle diverse categorie dei ricercatori.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 17.

PUPPI. Illustrerò l'emendamento 17.3. Debbo premettere che ancora mi inquieta l'approvazione, nel pomeriggio di quest'oggi, dell'articolo 8 di questa legge che significa — lo voglio sottolineare — un atto carico di conseguenze gravi e inique. Mi richiamo a quella approvazione perchè una delle motivazioni addotte riguardava la possibilità di aprire spazi ai giovani. Orbene non possiamo assolutamente dimenticare che nell'*impasse* lunga del governo legislativo dell'università una generazione intera è stata esclusa: una generazione di giovani che ha lavorato, che ha prodotto in condizioni avventurose, marginali e che noi rischiamo di lasciare fuori una volta per sempre dal mondo degli studi superiori, dal mondo della ricerca e dal mondo dell'insegnamento.

Debbo prendere atto molto volentieri che il relatore ha previsto a sua volta un emendamento correttivo a tal proposito, il 17.1, ma mi corre l'obbligo di soggiungere, pur apprezzandone la coscienza sottesa di un problema grave, che si tratta di un emendamento in qualche maniera genericamente estensivo, perchè fa riferimento ad una non applicazione illimitata, se posso dire così, dei limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2 del presente disegno di legge, e in qualche modo d'altronde limitativo: due anni mi sembrano francamente pochi. È per questo che ritengo sia giusto tener conto di un risarcimento da calcolare, tuttavia, con attenzione e prudenza.

Si sta concludendo la prima tornata dell'esame del provvedimento sul dottorato di ricerca e sappiamo tutti che i nuovi dottori di ricerca sono sull'età media di 35 anni; nell'assestamento di questa legge è stata forse prevista una eccessiva valutazione di quel titolo a scapito di chi non ne è provvisto, ma la realtà è questa: e costituisce un parametro.

Insisterei pertanto nel mantenere l'emendamento e spero che il relatore voglia tener conto di queste considerazioni, augurandomi che l'Assemblea voglia accogliere la nostra proposta che prevede l'elevazione a 35 anni dei limiti di età per l'accesso al concorso dei nuovi ricercatori.

PANIGAZZI. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 17.4.

Con esso si propone di sostituire la parola «due» con l'altra «tre», nella frase: «nei primi due anni di attuazione della presente legge, eccetera» all'articolo 17. Si tratta semplicemente di questo, per cui non credo che occorra ulteriore illustrazione. (*Interruzione del senatore Castiglione*). Nel mio emendamento ho proposto tre anni, però lo posso modificare magari anche nel senso che si indichino quattro anni.

CASTIGLIONE. Sarebbe meglio.

POZZO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 17.5 noi sosteniamo che si tratta di una norma in via di eccezione che si pone come doveroso riconoscimento di lunghe collaborazioni presso l'università da parte di studiosi che non abbiano comunque mai formalizzato il loro rapporto.

GARIBALDI. Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 17.2 cercherò di essere breve. Ho bisogno però di una premessa per introdurre le ragioni di questo emendamento.

I colleghi ricorderanno che la questione dell'inquadramento in ruolo dei precari universitari è stata presa in considerazione dalla legge n. 28 del 1980, la quale stabiliva in sei mesi al 31 ottobre del 1979 il periodo minimo di anzianità richiesto ai precari per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. Rimanevano esclusi dalla possibilità di tale inquadramento quei borsisti, fra l'altro, che, pur in servizio al 31 ottobre 1979, a tale data avevano un periodo di servizio inferiore ai sei mesi.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (emanazione della legge di delegazione n. 28 del 1980) si proponeva di porre fine al problema del precariato universitario e di dare un assetto organico ad un gran numero di docenti precari, variamente denominati, impegnati a fronteggiare il continuo aumento dell'affluenza degli iscritti ai corsi di laurea.

Tale provvedimento non si configurava come una sanatoria, ma mirava, mediante procedure semplificate di inquadramento in ruolo, ad ottenere la più ampia sistemazione organica del personale precario docente, peraltro già titolare di una posizione qualificata in quanto detentore di borse di studio di varia denominazione, ma comunque tutte attribuite mediante concorso pubblico.

Il termine contenuto nel nono comma dell'articolo 58 del decreto presidenziale citato appare pertanto in contrasto con la *ratio* del provvedimento, in quanto opera una discriminazione sulla base di un dato temporale fissato nell'ambito di una categoria che risultava omogenea e qualificata a concorrere per il titolo posseduto.

L'incongruità di questa situazione non è sfuggita durante l'*iter* parlamentare del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 (nel corso del quale i termini di anzianità di servizio furono più volte modificati, sino a raggiungere la definitiva stesura) nè tanto meno dopo la sua approvazione. Sono stati infatti presentati due disegni di legge, dei quali uno approvato dal Senato nel 1983 e poi decaduto per l'anticipata fine dell'VIII legislatura, e l'altro, recante il n. 57, presentato in questa Aula il 27 luglio 1983 e poi stralciato, finito fuori trattazione.

Questi provvedimenti prevedevano entrambi la possibilità, per i borsisti, di partecipare alla seconda tornata di giudizi di idoneità per ricercatore confermato. Tutto questo senza contare che le borse di studio furono variamente prorogate fino al 1981, cioè a due anni dopo, consentendo a questi precari di continuare il loro rapporto con l'università.

In questo contesto, alcuni precari dell'Università di Pavia, undici per l'esattezza, fecero a suo tempo domanda di partecipare alla seconda tornata di giudizi di idoneità. Le domande vennero accettate con riserva, alla luce di un'allora prevedibile soluzione legislativa che era *in itinere*. Successivamente, stanti i ritardi procedurali nell'approvazione del disegno di legge n. 57 e l'approssimarsi della tornata dei giudizi di idoneità, il rettore dell'Università di Pavia respinse le domande di ammissione. Gli interessati si rivolsero al TAR della regione Lombardia per

ottenere la sospensiva. La ottennero e vennero ammessi con riserva. Tutti i richiedenti hanno partecipato al concorso, e tutti, tranne uno, hanno superato le prove e sono stati dichiarati idonei all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. I relativi atti si dice siano in attesa di registrazione alla Corte dei conti.

Il senso dell'emendamento vuole essere quello, per le ragioni che ho tentato di illustrare, di evitare il trascinarsi di una vicenda giudiziaria il cui esito è tutt'altro che scontato, per venire incontro alle aspettative di un esiguo numero di docenti precari, che hanno già superato il giudizio di idoneità a ricercatore, dimostrando così la propria attitudine all'attività universitaria, tenuto conto del ridottissimo numero degli interessati ancora oggi presenti presso le università. L'emendamento, quindi, vuole avere una funzione di sanatoria, immettendo nel ruolo dei ricercatori confermati coloro che, nelle more dell'approvazione di questo disegno di legge, sono stati ammessi al giudizio sulla base di un provvedimento del giudice amministrativo.

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, comprendo pienamente le motivazioni che hanno portato alla stesura dell'emendamento 17.3. Ritengo tuttavia — pur, ripeto, riconoscendo la filosofia cui obbedisce l'emendamento, che è quella di aprire l'università ai giovani — che nei primi due anni seguenti all'entrata in vigore del disegno di legge si debba tenere conto dell'età effettuale di coloro che nella prima e nella seconda tornata avranno ottenuto il grado di dottore di ricerca.

Quindi, pur riconoscendo pienezza di legittimità all'emendamento 17.3, mi rispecchio in maniera più adeguata nell'emendamento 17.1, presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, su questo delicato tema dell'elevazione del limite di età nei primi anni di attuazione della legge sono state formulate numerose ipotesi. Alcune tendono ad allungare il periodo della deroga, altre tendono ad estendere la portata della deroga stessa elevando il limite di età.

Ritengo che possiamo, in considerazione delle ragioni che il senatore Puppi ed altri hanno sviluppato, accettare la soluzione più ampia come norma transitoria: ossia che per i primi quattro anni, che saranno quelli in cui verranno messi a concorso i nuovi 3.000 posti disponibili, non valga alcun limite di età. Modifico pertanto in tal senso il mio emendamento 17.1. Coloro che sono interessati sosterranno quindi il concorso senza limiti di età; successivamente, entrerà a regime la norma ordinaria, che prevede il limite dei 30 o dei 32 anni.

Credo, con questo, di aver accolto tutte le richieste sin qui fatte nella forma più ampia: una soluzione così ampia e giustificata dal fatto che per molti anni, considerato anche il silenzio concorsuale — diciamo così — non vi sono stati concorsi.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Garibaldi e Panigazzi, invito i presentatori a ritirarlo, perchè, come è stato sottolineato, sono in corso procedimenti innanzi al giudice amministrativo. Ebbene, questi casi devono essere risolti nell'ambito della procedura amministrativa; non vedo perchè il legislatore debba interferire in queste procedure.

Per quanto concerne l'emendamento 17.5, lo ritengo assorbito dalla proposta da me avanzata, relativa all'eliminazione, nella fase di prima attuazione della legge, del limite di età; tale emendamento, pertanto, è accolto già nel suo spirito.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore sulla eliminazione del limite di età per i primi quattro anni di applicazione della legge. Invito inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento 17.2; qualora tale emendamento non fosse ritirato, il parere del Governo sarebbe contrario per le considerazioni già esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, mantiene l'emendamento 17.2?

GARIBALDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Valenza, mantiene l'emendamento 17.3?

VALENZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Berlinguer e da altri senatori.

Non è approvato.

SCOPPOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, ricordo che la mia proposta accoglieva tutti gli emendamenti presentati in un'unica formulazione, in base alla quale per i primi quattro anni non ci sarebberro stati limiti di età. Non ritengo opportuno pertanto contrapporre un emendamento all'altro.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, l'emendamento 17.3 è stato respinto. L'emendamento 17.1 che l'Assemblea si accinge a votare è integrato con la modifica da lei proposta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, mi ero dichiarato d'accordo con la formulazione dell'emendamento 17.1, che prevedeva l'eliminazione del limite di età per i primi due anni di attuazione della legge. Non accetto quindi che tale termine venga portato a quattro anni, poichè ritengo che sarebbe troppo lungo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal relatore, con la modifica indicata dal presentatore, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 17.1, è precluso l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Panigazzi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.5.

MARCHIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 17.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Garibaldi e Panigazzi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Inquadramento nelle università non statali)

1. All'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le parole: «e quindicesimo dell'articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «, quindicesimo e sedicesimo dell'articolo 53».

17.0.1 ULIANICH

Invito il presentatore ad illustrarlo.

ULIANICH. Signor Presidente, ho parlato diffusamente di questa materia in sede di conversione del decreto-legge n. 834 del 1986. L'emendamento 17.0.1 tende ad eliminare una ingiustizia che consiste nel seguente fatto: vi sono dei ricercatori che hanno prestato servizio in università non statali, e che, pur avendo superato il giudizio di idoneità, a tutt'oggi non sono stati inseriti in ruolo. Per quale motivo? Perchè nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382, all'articolo 60, comma 11, si è fatto riferimento unicamente ai commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 53 e non al comma 16 che avrebbe reso possibile, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 per i professori associati, l'inserimento in ruolo dei ricercatori che hanno prestato servizio nelle università non statali. Infatti il comma 16 dell'articolo 53 che era stato escluso dal riferimento del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, recita: «A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle università non statali si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico, o equiparati, delle università statali». È in forza del comma 16 dell'articolo 53 che è possibile inserire in ruolo, attraverso un listone — ripeto, in analogia con quanto è avvenuto per i professori associati non chiamati — coloro che hanno prestato servizio nelle università non statali.

Questa è l'illustrazione dell'emendamento da me presentato. Se il Presidente me lo consente, vorrei proporre anche una diversa dizione del titolo che così come si presenta è equivoca. Si legge infatti: «Inquadramento nelle università non statali». Non è questo il senso: si dovrebbe dire: «Inquadramento dei ricercatori che abbiano prestato servizio in università non statali».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Il mio parere è favorevole a questo emendamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.0.1, presentato dal senatore Ulianich, con l'avvertenza che la rubrica dell'articolo aggiuntivo che esso propone dopo l'articolo 17, come richiesto dallo stesso senatore Ulianich, deve intendersi così modificata: «Inquadramento dei ricercatori che abbiano prestato servizio in università non statali».

È approvato.

Passiamo all'esame degli ulteriori articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 17, inserire i seguenti:

«Art. 17-*ter*

1. Ai ricercatori confermati, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto tre anni di incarico di insegnamento nelle scuole di specializzazione universitaria, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I giudizi positivi di idoneità a professore associato, ancorchè conseguiti a seguito di ammissione con riserva, danno adito all'inquadramento nella relativa fascia docente con le modalità di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

17.0.2 MARCHIO, RASTRELLI, MITROTTI, PISTOLESE, POZZO, FINESTRA, MONACO, SIGNORELLI

«Art. 17-*quater*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, trovano applicazione nei confronti dei ricercatori confermati liberi docenti confermati, degli aiuti e assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie

che, entro l'anno accademico 1979-1980, abbiano svolto attività didattica e scientifica, con incarichi di insegnamento nelle scuole di specializzazione per un triennio.

2. I giudizi positivi di idoneità a professore associato conseguiti da ricercatori confermati liberi docenti confermati, ancorchè a seguito di ammissione con riserva, danno adito all'inquadramento nella relativa fascia docente con le modalità di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382».

17.0.3. MARCHIO, RASTRELLI, MITROTTI, PISTOLESE, POZZO, FINESTRA, MONACO, SIGNORELLI

«Art. 17-*quinquies*

1. Ai ricercatori confermati medici, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto per un triennio incarico di aiuto clinico nei Policlinici e Cliniche universitarie e che abbiano coperto incarichi di insegnamento nelle scuole di specializzazione, indipendentemente dalla configurazione giuridica del pregresso rapporto di servizio, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I giudizi positivi di idoneità a professore associato, eventualmente conseguiti anche a seguito di ammissione con riserva, danno adito all'inquadramento nella relativa fascia docente con le modalità di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

17.0.4 MARCHIO, RASTRELLI, MITROTTI, PISTOLESE, POZZO, FINESTRA, MONACO, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

POZZO. Do per illustrati, signor Presidente, gli emendamenti 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4. Il relatore ha colto lo spirito e anche la lettera di certe nostre impostazioni nella illustrazione dell'emendamento precedente; ci auguriamo che essi siano colti anche per quanto riguarda questi emendamenti.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che la 5ª Commissione, esprimendo il suo parere contrario sugli emendamenti in esame, ha rilevato che per essi non vi è copertura finanziaria.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, sono spiacente di dover esprimere un parere contrario a questi emendamenti. L'emendamento 17.0.2, nel primo comma, riapre — niente meno — la questione relativa alle prove di idoneità per l'accesso al ruolo degli associati. Ora, il punto cardine di tutto il lavoro che la Commissione ha svolto è stato proprio quello di non riaprire questa pagina per passare ad una fase ormai fisiologica, normale, concorsuale. Se continuamente riapriamo la situazione transitoria, credo che non metteremo mai in ordine l'università.

Anche il secondo comma non può essere accolto, per ragioni analoghe a quelle che mi hanno spinto a respingere l'emendamento presentato dal senatore Garibaldi. Infatti, se sono stati ammessi con riserva, poi questa riserva o è stata sciolta oppure no. Nel primo caso il giudizio ha il suo seguito naturale; se invece la riserva non è stata sciolta c'è una ragione di carattere giuridico e noi non possiamo, con una norma di legge, intervenire su un procedimento amministrativo e in qualche modo forzarne la conclusione. Argomenti analoghi valgono per gli altri emendamenti, che peraltro non ho potuto esaminare a fondo, in quanto li ho visti soltanto ora. Sono tutti emendamenti che interferiscono su situazioni *sub iudice*.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi associo alle considerazioni del relatore e quindi vorrei invitare i senatori proponenti a ritirare gli emendamenti, altrimenti dovrei esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Pozzo, lei insiste per la votazione degli emendamenti?

POZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.0.2, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.3, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.4, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(*Norma abrogativa e finale*)

1. È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari in contrasto con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

TITOLO II

NORME SUI CONCORSI
E PER IL RIEQUILIBRIO DELLA DOCENZA

Art. 19.

(*Concorsi*)

1. I posti del ruolo dei professori ordinari e di quello dei professori associati che si rendano annualmente vacanti e per i quali non sia stata attivata la procedura di trasferimento sono messi inderogabilmente a concorso con frequenza biennale e ad anni alterni per l'una e per l'altra fascia. Ove le facoltà non abbiano attivato le procedure previste dalla legge sui posti di professore universitario di ruolo resisi vacanti in ciascun biennio, i posti stessi concorrono a formare la dotazione disponibile per una nuova assegnazione.

2. Il primo concorso a posti di professore universitario della prima fascia sarà bandito entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Unitamente ai posti resisi nel frattempo vacanti, sarà assegnato a detto concorso un terzo dei posti ancora disponibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Gli ulteriori due terzi saranno assegnati, rispettivamente, ai due successivi concorsi.

3. Il primo concorso a posti di professore universitario della seconda fascia sarà bandito entro il secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge. Unitamente ai posti resisi nel frattempo vacanti, sarà assegnata a detto concorso la metà dei posti ancora disponibili ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'ulteriore metà dei suddetti posti sarà assegnata al successivo concorso.

4. Le commissioni dei concorsi a posti di professore universitario devono essere convocate entro un mese dall'insediamento e devono concludere i lavori entro i successivi otto mesi a pena di decadenza. I membri della commissione giudicatrice dichiarata decaduta non possono far parte di quella che verrà costituita in sostituzione della prima.

5. Le commissioni dei concorsi a posti di professore universitario della prima fascia sono formate secondo il sistema misto, per sorteggio ed elettivo, previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «un terzo» *con le altre*: «la metà»; *sostituire, inoltre, le parole*: «Gli ulteriori due terzi saranno» *con le altre*: «l'ulteriore metà sarà».

19.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH, CALÌ

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CALÌ. Signor Presidente, forse un po' di pessimismo ha ispirato il nostro emendamento. Noi non riusciamo a comprendere per quale motivo si prevede che un terzo dei posti ancora disponibili (questo in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 382) sarà messo a concorso un anno dopo l'approvazione di questo disegno di legge.

Ho parlato di pessimismo, perchè credo sia veramente difficile prevedere quando ciò potrà accadere, per cui, per evitare «rischi», il nostro emendamento propone che siano messi a concorso, l'anno dopo l'approvazione di questo disegno di legge, la metà dei posti disponibili e di conseguenza l'altra metà nei due concorsi successivi.

Dunque si tratta di sostituire «un terzo» con «la metà» e di conseguenza inevitabilmente i «due terzi» diventano «l'altra metà».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, mi spiace di non poter accogliere questo emendamento, che brucia troppo in fretta la riserva di posti ancora disponibile. La ragione è molto semplice, senatore Calì: si vogliono utilizzare questi 3.500 posti disponibili, più quelli che risulteranno dal fatto che alcuni associati sono passati al ruolo degli ordinari, in un tempo più ampio, altrimenti si bruciano subito e non ci sono disponibilità per i prossimi anni. È sempre un tentativo, fatto dalla Commissione, di guardare al futuro. Quindi non posso accogliere l'emendamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Berlinguer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(*Criteri di attribuzione dei posti di professore associato ai raggruppamenti disciplinari*)

1. Per ciascuna delle prime due tornate dei concorsi a posti di professore universitario della seconda fascia di cui all'articolo 19, banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento dei posti di nuova istituzione è attribuito, su base nazionale, ai singoli raggruppamenti disciplinari, in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la cifra: «30» *con l'altra*: «50» *e le parole*: «di nuova istituzione» *con l'altra*: «disponibili».

20.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH, CALÌ

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CALÌ. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di una questione di misura. È giusto, in una certa misura, tenere conto delle richieste dei ricercatori. Ma qui il problema è superato. Quindi non si può accogliere la misura del 50 per cento, essendo eccessiva.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Berlinguer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(*Piante organiche*)

1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano quadriennale di sviluppo universitario, fissa per ciascuna università la pianta organica dei posti nel ruolo dei professori associati.

2. La pianta organica di ciascuna università è commisurata, in ragione del numero degli studenti iscritti, alle funzioni scientifiche e didattiche dei dipartimenti, dei corsi di laurea e di diploma, nonchè delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «per ciascuna Università», *fino alla fine del comma con le altre:* «previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale e su proposta delle Università, le piante organiche d'ateneo dei posti di professore ordinario ed associato e di ricercatore universitario confermato, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980».

21.1 BERLINGUER, PUPPI, VALENZA, ULIANICH, CALÌ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. La dotazione organica del ruolo dei professori universitari è fissata in 46.000 posti. La ripartizione di tale dotazione tra la fascia dei professori ordinari e quella dei professori associati è fissata al termine del primo quadriennio di applicazione della presente legge».

21.2 VALENZA, PUPPI, BERLINGUER

Avverto che è preclusa la parte dell'emendamento 21.1 dalle parole «e di ricercatore universitario confermato» fino alla fine: poichè la disciplina che è stata prevista per i ricercatori confermati è diversa, tale parte risulta preclusa ai fini della votazione.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

CALÌ. L'emendamento 21.1 si illustra da sè.

VALENZA. Intervengo molto brevemente, data l'ora tarda, anche se in relazione all'importanza di questo emendamento sarebbe doverosa, oltre che necessaria, una adeguata illustrazione.

Nell'emendamento 21.2 è contenuta una proposta che è parsa ad alcuni abbastanza clamorosa, quella di fissare in 46.000 posti l'organico della docenza nel prossimo quadriennio. Mancando una programmazione dell'offerta universitaria, è chiaro che i calcoli sono tutti approssimativi e relativi, dovendo guardare in prospettiva.

Certo, oggi sappiamo che la docenza universitaria è mal distribuita per aree disciplinari e territoriali, ma non sappiamo dire qual è la dimensione ottimale della docenza universitaria in un paese in cui l'offerta universitaria è abbastanza scarsa per qualità e quantità. I dati li conosciamo tutti: il 69 per cento degli iscritti all'università non arriva alla laurea, il che vuol dire che la produttività del sistema è abbastanza scarsa. Pertanto non siamo oggi in grado, mancando una programmazione ed essendo rimasti lettera morta i piani quadriennali, di stabilire l'organico di una docenza, la quale corrisponda ad un'offerta universitaria che deve crescere in qualità e in quantità per soddisfare i bisogni di sviluppo del paese.

Di conseguenza, noi trattiamo qui, con lo stato giuridico dei ricercatori, un capitolo della docenza, per quanto originale e perfino atipico possa essere, ma lo facciamo un po' al buio, a scatola chiusa.

Perciò abbiamo dovuto fare un calcolo empirico: esercitano la funzione di docenti 15.000 ordinari, 15.000 associati (che sono poi aumentati e il cui numero si aggira oggi intorno a 21.000) e 16.000 ricercatori.

Noi non pensiamo certo ad una riduzione del numero dei docenti. I docenti non sono troppi, come non sono troppi gli studenti. Riteniamo invece, credo a ragione, che — con la riforma degli ordinamenti didattici e con l'introduzione del diploma di primo livello e della preparazione universitaria anche degli insegnanti di scuola materna ed elementare, con le ventuno nuove facoltà e corsi (che sono stati recentemente attivati dal Ministro della pubblica istruzione), e considerando poi che l'università deve formare nuova professionalità e concorrere con le sue competenze scientifiche ai progetti, agli interventi di sviluppo e qualificazione del territorio e di difesa dell'ambiente, al rinnovamento dell'economia e dei servizi — l'offerta universitaria dovrà crescere, per cui ci troveremo, semmai, in una situazione di carenza della docenza, che attualmente risulta mal impiegata e mal distribuita.

Con la cifra che noi proponiamo per l'organico prospettiamo un effettivo sbocco di carriera ai ricercatori che rivendicano la cosiddetta terza fascia docente. Occorre offrire, quindi, una prospettiva che non sia demagogica nè campata in aria, ma fondata su una sfida dell'università di fronte ai problemi di una società in trasformazione che si avvia verso i famosi anni duemila. Ci sembra che solo così si dia spazio ai giovani, cari colleghi della maggioranza, non certo con i meccanismi di espulsione dall'università, secondo me selvaggi e brutali, del «famigerato» — così comincio a chiamarlo — articolo 8. Questa sì che è demagogia: levati tu che mi metto io. Ai giovani si dà spazio solo accrescendo e qualificando l'offerta universitaria di cui ha bisogno il paese: questa è la vera strada maestra. Nè si dà spazio ai giovani introducendo la norma, in base alla quale per i prossimi quattro anni non vi sono limiti di età per i concorsi a ricercatore, perchè ciò significa piuttosto contribuire all'invecchiamento dell'università. Capisco che vi sono situazioni storiche che vanno sanate, ma non è certo questo il sistema che considero davvero demagogico, scusate il termine. Ecco le ragioni della presentazione del nostro emendamento, che rappresenta un elemento essenziale di un disegno organico che ci siamo sforzati di chiarire mediante emendamenti che non sono frammentari nè slegati tra di loro. Vi invitiamo perciò a votare la nostra proposta.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 21.2.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario per le ragioni già esposte. Faccio presente che l'emendamento 21.2 così com'è formulato non potrebbe essere attuato perchè per quattro anni non è possibile sapere quali posti vanno ai professori associati e quali ai professori ordinari. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 21.1.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Anch'io esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Berlinguer e da altri senatori, per la parte non preclusa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Valenza e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21:

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. I tecnici laureati in servizio presso istituti o dipartimenti delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e magistero che, per mancanza di attrezzature o altri motivi, non possano esplicare le funzioni loro attribuite per legge, sono collocati, a domanda e con il consenso delle facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari o in altro ruolo del personale non docente e non dirigente delle università, ed assegnati ai medesimi istituti o dipartimenti di provenienza».

21.0.1 SPITELLA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* SPITELLA. Signor Presidente, ho presentato questo emendamento per proporre all'attenzione dell'Assemblea un problema che pure ha una sua validità, perchè effettivamente in alcuni istituti di certe facoltà, specialmente umanistiche, i tecnici laureati si trovano nell'impossibilità molto spesso di operare; vi è quindi la necessità di riconsiderare il problema. Mi rendo conto che questo crea delle difficoltà per la materia specifica in relazione all'attuale disegno ed anche se sarei disposto ad abbandonare la proposta di trasferimento nel ruolo ad esaurimento degli assistenti e di mantenere solo quella di passaggio ad un altro ruolo di personale non docente dell'università, tuttavia ritiro l'emendamento e lo sostituisco con un ordine del giorno che invio alla Presidenza, in cui si invita il Governo a prendere in esame questa materia per adottare, se possibile, eventuali iniziative.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Spitella in sostituzione dell'emendamento 21.0.1.

SCLAVI, *segretario*. «Il Senato

invita il Governo a riesaminare alcuni aspetti della posizione dei tecnici laureati assegnati a facoltà umanistiche e a considerare la possibilità che essi possano presentare domanda di trasferimento in altro ruolo non docente dell'università».

9.1352.2 SPITELLA

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Sono favorevole.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Spitella, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

SPITELLA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

(*Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato*)

1. In prima attuazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano quadriennale di sviluppo universitario, sulla base di un piano di riequilibrio emanato con proprio decreto, esclude dal riassorbimento previsto dall'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, posti di professore associato in soprannumero la cui conservazione sia necessaria per il riequilibrio della docenza in ambito disciplinare e territoriale, entro il limite massimo di cinquemila posti.

2. Il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si effettua, qualora non sia stato escluso ai sensi del comma 1 dal presente articolo, al momento in cui si verifica la vacanza, senza dar luogo a procedure di trasferimento.

3. Dopo la definizione delle piante organiche dei professori associati, ai sensi dell'articolo 21 della presente legge, sono soggetti al riassorbimento i posti di professore associato, non previsti nella pianta organica della singola università, che si rendono vacanti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è sospeso sino al momento della copertura dei 46.000 posti della dotazione organica del ruolo dei professori universitari».

22.1 VALENZA, PUPPI, BERLINGUER

Al comma 3, sostituire la parola: «associati» *con l'altra:* «universitari».

22.2 VALENZA, PUPPI, BERLINGUER

L'emendamento 22.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 21.2.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 22.2.

PUPPI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

(*Periodi di esclusive attività di ricerca dei professori universitari*)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari di ruolo di entrambe le fasce, su loro richiesta e con deliberazione del consiglio del dipartimento cui afferiscono, possono essere destinati a compiti di esclusiva ricerca nell'ambito delle ricerche condotte dal dipartimento medesimo.

2. Il periodo da dedicare ad esclusive attività di ricerca, sia ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può superare nel complesso i tre anni accademici in un decennio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «di entrambe le fasce» *inserire le seguenti:* «che abbiano optato per il regime a tempo pieno,».

23.2 IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3. Possono avvalersi della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo i ricer-

catori universitari entro il limite massimo di tre anni comprensivi dei periodi di studio di cui al precedente articolo 12.

4. Nei periodi di esclusiva attività di ricerca svolti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dei precedenti commi, possono essere corrisposte ai professori universitari e ai ricercatori, su delibera dei competenti organi universitari, indennità di missione sui fondi specificamente destinati alle ricerche per le quali la missione stessa si svolge».

23.1 IL RELATORE

Avverto inoltre che il senatore Panigazzi ha ritirato il seguente emendamento, già 7.9, trasferito in sede di articolo 23 su proposta del relatore:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Su richiesta dello stesso ricercatore confermato o del consiglio del dipartimento o di istituto cui afferisca, previa delibera del consiglio di facoltà, il ricercatore confermato può essere interamente o parzialmente dispensato dagli obblighi didattici e destinato a compiti di esclusiva ricerca nell'ambito delle ricerche programmate nel dipartimento o nell'istituto, anche all'estero. Il periodo da dedicare ad esclusiva attività di ricerca, con dispensa integrale dagli obblighi didattici, per i ricercatori confermati non può superare nel complesso i tre anni nel decennio».

23.3 PANIGAZZI, DI NICOLA, SPANO Ottavio, SELLITTI, BUFFONI, FABIANI, ORCIARI, SEGRETO

Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti 23.2 e 23.1.

SCOPPOLA, *relatore*. L'emendamento 23.2 si illustra da sè, mentre l'emendamento 23.1 è quello che estende ai ricercatori la possibilità di essere destinati a compiti di esclusiva ricerca, cui faceva riferimento anche il senatore Panigazzi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Siamo perfettamente d'accordo con l'emendamento 23.1 presentato dal relatore — parlo anche a nome del Gruppo comunista — proprio perchè mancava qualcosa al primo comma dell'articolo 23 che considerava unicamente i professori di ruolo. Quindi le stesse possibilità previste all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 per i professori di ruolo vengono ora estese giustamente anche ai ricercatori.

SCOPPOLA, *relatore*. Rilevo l'esigenza di un coordinamento. Dopo l'approvazione dell'emendamento 23.2 si intende che nel 23.1 dopo la parola «ricercatori universitari» si deve aggiungere «che abbiano optato per il regime a tempo pieno» in analogia a quanto deciso per i professori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal relatore, con la modifica testè apportata.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Riequilibrio della docenza)

1. Per la copertura degli insegnamenti necessari allo svolgimento di corsi di laurea, con priorità per quelli fondamentali, i trasferimenti ad altra disciplina dello stesso gruppo disciplinare nell'ambito della stessa facoltà possono essere effettuati, per i professori universitari di entrambe le fasce, con il consenso degli interessati, su delibera del consiglio di facoltà senza previa dichiarazione di vacanza».

23.0.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SCOPPOLA, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*ter*.

(Norme sulla copertura dei posti e sulla formazione delle commissioni giudicatrici)

1. Nell'articolo 21, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono soppresse le parole: "a conclusione delle procedure dei trasferimenti".

2. Il comma settimo dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 1980, n. 382 è sostituito dal seguente:

"Ogni elettore può votare per non più di un terzo del numero dei membri effettivi da designare con eventuale arrotondamento della frazione per eccesso"».

23.0.2 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SCOPPOLA, *relatore*. Si tratta di un emendamento di carattere tecnico relativo ad alcuni punti del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 che hanno dato luogo a difficoltà di interpretazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*quater*.

1. Fatto salvo il diritto all'opzione individuale nel caso di pertinenza della titolarità di insegnamento a più gruppi disciplinari, il professore universitario di ruolo a domanda è inquadrato o trasferito secondo il gruppo di discipline per il quale è risultato vincitore al concorso per l'ammissione nei ruoli.

2. L'assegnazione dei professori universitari alle singole discipline è deliberata dai consigli di corso di laurea o di diploma, d'intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento o, in mancanza, d'istituto

per ogni anno accademico, in modo da assicurare in ogni caso la copertura degli insegnamenti necessari per lo svolgimento dei corsi di studio».

23.0.3 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ULIANICH. Signor Presidente, quel che si vuole proporre con questo emendamento al primo comma è l'opportunità che il professore di ruolo, che chieda di essere inquadrato o trasferito, debba farlo in rapporto al gruppo di discipline nel quale è risultato vincitore al concorso anche quando la disciplina per la quale egli chiede l'inquadramento sia presente in altri raggruppamenti.

Il secondo comma si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, nella Commissione si era raggiunta l'intesa di trasferire questa materia nel disegno di legge sugli ordinamenti didattici in discussione alla Camera, ma poichè nel merito c'è consenso già espresso da tutte le forze della Commissione, se i colleghi insistono non abbiamo difficoltà ad approvarlo ora e ad inserirlo in questo provvedimento, anche se — ripeto — per materia andrebbe trattato nell'ambito del disegno di legge sugli ordinamenti didattici in discussione alla Camera dei deputati. Se però vi è insistenza, lo accetto perchè nel merito sono favorevole.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, insiste per la votazione dell'emendamento?

ULIANICH. Signor Presidente, mi permetterei sommessamente di insistere.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, per cortesia dovrebbe indicare la rubrica dell'articolo.

ULIANICH. Signor Presidente, la rubrica dovrebbe essere la seguente: «Modalità per l'inquadramento o il trasferimento di professori universitari di ruolo».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.3, presentato dal senatore Berlinguer e da altri senatori, con la rubrica testè indicata dal senatore Ulianich.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*quinquies*.

(*Corsi di dottorato di ricerca*)

1. I corsi di dottorato di ricerca non possono avere durata inferiore a tre anni accademici.

2. Il Ministro della pubblica istruzione individua ogni tre anni con proprio decreto, su conforme parere del CUN, le facoltà e i dipartimenti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca in un settore disciplinare.

3. In base alle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le facoltà e i dipartimenti dispongono, direttamente o sulla base di convenzioni con altre università o con enti pubblici o privati che svolgono qualificata attività di ricerca, il Ministro della pubblica istruzione determina ogni anno con proprio decreto, su conforme parere del CUN, il numero massimo di corsi di dottorato attivabile.

4. Il Ministro della pubblica istruzione determina altresì ogni anno con proprio decreto, sentito il CUN, sulla base dei criteri di programmazione definiti, il numero delle borse di studio della cui attivazione si assume il carico finanziario. Qualora non risultino finanziati tutti i posti attivabili, le singole università cui afferiscono i corsi di dottorato potranno istituire altre borse di studio su fondi propri, anche reperiti attraverso convenzioni con altri enti pubblici o privati».

23.0.4 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento di grande rilievo perchè riguarda il dottorato di ricerca e prevede che per esso si possa attingere anche a finanziamenti non statali.

È quindi un emendamento del quale segnalo al Senato l'importanza e sono pienamente convinto della sua opportunità per dare maggiore respiro a questo nuovo istituto del dottorato di ricerca.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole, anche se su questa materia ha già anticipato con circolare alcune delle cose qui affermate, ma è opportuno che ci sia una norma comprensiva e certamente positiva per il dottorato di ricerca.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.0.4.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo e, per quello che mi viene detto, anche del Gruppo comunista, all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*sexies*.

1. In attesa della definizione dei nuovi ordinamenti didattici universitari, i contratti per l'assunzione di lettori di madrelingua straniera, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono rinnovabili annualmente in deroga al limite stabilito nel terzo comma del predetto articolo, su motivata richiesta della Facoltà attestante la particolare qualificazione professionale degli interessati.».

23.0.5 VALITUTTI

Stante l'assenza del presentatore, lo dichiaro decaduto.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*septies*.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi per l'anno 1987, in lire 50 miliardi per l'anno 1988 e in lire 65 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Stato giuridico dei ricercatori universitari".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.0.6 IL GOVERNO

Invito il Ministro ad illustrarlo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, vorrei far rilevare che la Commissione bilancio ha dato una più compiuta formulazione, alla quale ovviamente bisognerà attenersi, delle norme di copertura.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo così come proposto dalla Commissione bilancio, è il seguente:

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-*septies*.

(*Copertura finanziaria*)

«1. La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge è valutata, a regime, in lire 95 miliardi.

2. All'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, valutato, rispettivamente, in lire 8 miliardi, in lire 50 miliardi e in lire 65 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Stato giuridico dei ricercatori universitari".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.0.7 IL GOVERNO

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, ovviamente il Governo recepisce il testo proposto dalla Commissione bilancio (che diventa emendamento 23.0.7) e ritira l'emendamento 23.0.6.

PUPPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPI. Signor Presidente, avevo già chiesto la parola prima che si esaurisse la discussione sull'emendamento 23.0.5 del senatore Valitutti.

PRESIDENTE. Senatore Puppi, l'emendamento è stato dichiarato decaduto per assenza del presentatore, quindi non le posso dare la parola.

PUPPI. Signor Presidente, mi permetto di insistere. Avevo chiesto la parola proprio per fare mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma per Regolamento a questo punto ciò non è più possibile.

Metto ai voti l'emendamento 23.0.7, presentato dal Governo.

È approvato.

SCOPPOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta relativa al coordinamento. A tal riguardo, un punto assai delicato è costituito dall'articolo 1. L'Assemblea ha votato l'emendamento 1.1 che recita: «Al fine di assicurare la formazione scientifica e didattica e il reclutamento programmato della docenza universitaria è istituito il ruolo dei ricercatori-docenti in formazione».

Tutto quello che abbiamo fatto dopo conferma questa votazione, ma la reinterpreta: questi ricercatori non sono soltanto docenti in formazione, ma hanno anche compiti permanenti nell'Università. Mi chiedo, pertanto, se non sia opportuno in sede di coordinamento proporre di eliminare l'espressione «docenti in formazione», che del resto è ripetitiva di quanto già contenuto al primo rigo, là dove si dice: «Al fine di assicurare la formazione». Anche il presidente Fanfani, in inizio di seduta pomeridiana, raccomandava di evitare questa ripetizione.

Mi sembra, allora, che una forma di coordinamento semplice, che non toglie nulla alla sostanza di quanto è stato deciso, sia quella di eliminare, o quanto meno inserire tra parentesi, l'espressione «docenti in formazione», che non ha alcun elemento di aggancio con quanto il Senato ha in seguito deliberato.

PRESIDENTE. Quindi, la sua proposta qual è, onorevole relatore?

SCOPPOLA, *relatore*. Propongo, in linea principale, di cancellare le parole «docenti in formazione», in linea subordinata di mettere tali parole tra due trattini o fra parentesi, aggiungendo le parole «secondo le norme della presente legge».

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, ho già proposto la questione in sede di discussione dell'articolo 3 al Presidente dell'Assemblea. Il discorso, così come impostato dal relatore, non regge, poichè implicherebbe una correzione di quanto l'Assemblea ha sovranamente accettato quando ha approvato l'emendamento 1.1.

Cosa significherebbe, infatti, addirittura cancellare l'espressione «docenti in formazione» quando il senso dell'emendamento 1.1 era proprio quello di affermare il ruolo dei ricercatori-docenti in formazione? Il trattino, signor Presidente, sta a significare che c'è una realtà integrata di ricerca e di docenza. Eliminare, dunque, quanto viene dopo quel trattino significherebbe riprendere in sede di coordinamento quanto sul piano sostanziale è già stato deciso dall'Assemblea. La proposta, poi, di mettere tra parentesi l'espressione «docenti in formazione» sarebbe un'interpretazione sul piano filologico falsante il senso dell'emendamento 1.1 approvato dall'Assemblea.

Per questi due motivi, signor Presidente, ritengo improponibile in sede di coordinamento sia la prima che la seconda ipotesi.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il senatore Ulianich ha già precisato che la questione esula dalla sfera propria del coordinamento, poichè si tratta, in realtà, di un emendamento. Inoltre, è una questione che non può essere risolta dalla Presidenza in sede tecnica; semmai, deve essere rinviata alla Commissione competente.

Il problema, pertanto, non è risolvibile con l'istanza proposta dal relatore, vale a dire che il Presidente tenga conto delle sottolineature, per esigenze di coordinamento, che i senatori potranno proporre ai fini della elaborazione del testo legislativo. La questione è quindi improponibile in questo senso e non è possibile accoglierla. Qualora lei decidesse diversamente, signor Presidente, sottolineo l'esigenza che la Commissione di merito sia chiamata di nuovo a pronunciarsi.

SPITELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPITELLA. Vorrei avanzare la seguente proposta: dopo le parole: «è istituito il ruolo dei ricercatori-docenti in formazione», aggiungere le altre: «indicati nella presente legge con il termine ricercatori».

ULIANICH. Neanche questa proposta è accettabile!

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, insiste nella sua proposta?

SCOPPOLA, *relatore*. No, signor Presidente. Francamente, non comprendo la volontà di creare un elemento di disarmonia in una legge che, complessivamente, ha una sua logica e suoi precisi lineamenti.

L'articolo 103 del Regolamento prevede che proprio in casi come questi possano essere avanzate proposte di coordinamento che ritocchino nella forma quanto il Senato ha già deliberato. Tuttavia, non insisto nella mia proposta, dato che la sostanza non è intaccata. L'espressione «ricercatori-docenti in formazione» è brutta; chi l'ha proposta se ne assume la responsabilità. Noi la lasceremo e la Camera, semmai, potrà modificarla. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1352 nel suo complesso, il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Stato giuridico dei ricercatori universitari, norme sui concorsi e per il riequilibrio della docenza».

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 295, 1152 e 1420.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PETRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRARA. Signor Presidente, mi sia consentito sollecitare la risposta del Ministro della difesa all'interrogazione 3-01528, presentata il 19 novembre scorso, nella quale si chiede al Governo la presentazione di un provvedimento legislativo atto a sanare l'assurda condizione in cui da anni si trovano oltre 500 operai specializzati che lavorano presso il Genio campale e l'Aeronautica di Bari, Roma e Vicenza.

La risposta del Ministro, se positiva in ordine alla volontà di immettere nei ruoli dell'Amministrazione detti operai, potrebbe contribuire a diradare lo stato di tensione e di conflittualità determinatosi negli ultimi mesi a causa dei ripetuti licenziamenti messi in atto da parte delle autorità militari, nonostante i lavoratori in questione abbiano maturato il diritto consolidato di essere considerati a tutti gli effetti dipendenti a tempo determinato dell'Amministrazione militare. Confido perciò, signor Presidente, in un suo autorevole intervento perchè della questione si possa dibattere in quest'Aula in tempi ravvicinati.

PRESIDENTE. Senatore Petrara, la Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo per la risposta a questa interrogazione.

DI CORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CORATO. Vorrei pregare la Presidenza di rivolgere una sollecitazione al Ministro dei trasporti perchè siano svolte l'interpellanza 2-00557 e l'interrogazione 3-01161, riguardanti la situazione precaria e insopportabile della rete ferroviaria con specifico riferimento alla regione Puglia e ad alcune zone interne della stessa, con particolare riguardo alla provincia di Bari.

Vorrei inoltre pregare la Presidenza di rivolgere analoga sollecitazione ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia perchè sia svolta l'interpellanza 2-00572, concernente i tragici avvenimenti che hanno sconvolto l'Italia l'8 settembre 1943 ed i seri effetti per i combattenti sul piano dei trattamenti economici e giuridici, in base alla legge n. 336 del 1970 e alla legge n. 140 del 1985, interpellanza presentata dai senatori Battello, Di Corato ed altri.

PRESIDENTE. Assicuro anche al senatore Di Corato che la Presidenza si farà carico di sollecitare i Ministri interessati.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 28 gennaio 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 28 gennaio 1987, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il senatore Curella, per i reati di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione) (*Doc.* IV, n. 76).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 397, concernente norme sanitarie sugli scambi degli animali tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, di attuazione della direttiva 72/461 in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1287).

2. Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione della direttiva n. 80/836 della Comunità economica europea in materia di radioprotezione e per l'adegua-

mento della vigente legislazione nucleare (278).

3. Norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della Difesa e per la revisione delle procedure amministrative (1489).

4. Deputati ALBERINI ed altri. — Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa (905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 23,35*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari